



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - DOTAZIONE E PORTO DELLE ARMI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Valvasone n. 58 del 30 dicembre 2013 e individuato quale normativa applicabile nel Comune di Valvasone Arzene con deliberazione del Consiglio Comunale di Valvasone n. 75 del 30.12.2014, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale di Valvasone Arzene n. 43 del 29 novembre 2024.

ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI IN DATA: 23 dicembre 2024

REGOLAMENTO
SULL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
- DOTAZIONE E PORTO DELLE ARMI

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale del Comune di Valvasone dovranno attenersi alle norme che seguono.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto:

- la detenzione delle armi in dotazione agli addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, portate senza licenza.
- il porto degli strumenti di autodifesa.

Art. 2
Tipo delle armi in dotazione e degli strumenti di autodifesa

Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualifica di Agenti di pubblica sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

Arma individuale:

- Pistola semiautomatica marca Beretta, modello 98FS, calibro 9x21, fornita con 15 cartucce e con caricatore di riserva fornito di 15 cartucce.

Arma di reparto per servizi di Polizia Rurale:

- Fucile marca Benelli, modello Supernova Comfortech Tactical, calibro 12, con relativo munizionamento.

Arma di reparto di riserva:

- Pistola semiautomatica marca Beretta, modello 70, calibro 7,65.

Gli addetti alla Polizia Locale saranno dotati dei seguenti strumenti di autodifesa:

- Spray O.C. in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum aventi le caratteristiche indicate nel D.M. 12 maggio 2011 nr. 103.
- Bastone estensibile avente le caratteristiche indicate nella normativa regionale di riferimento;
- Manette in acciaio inox a due bracciali.
- Manette a fascetta del tipo usa e getta.

CAPO II
FORNITURE E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art.3
Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art.2 e nel numero pari ai componenti il servizio, ai sensi dell'art 3 del Regolamento approvato con D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145, più una di riserva, sarà disposto con determinazione del Comandante.

Dopo averne trascritti gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di carico delle armi e delle munizioni, di cui al successivo art. 6, copia delle fatture di acquisto sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro stesso.

Art 4 **Deposito delle Armi - Consegnatario**

Tenuto conto che le armi di cui all'art. 2 sono permanentemente assegnate al personale unitamente al munizionamento e che i colpi totali in dotazione sono inferiori a 2.000, in questo Comune non è prevista l'armeria.

Le armi sono assegnate osservando le norme di cui ai successivi art. 5 -7- 8 e 9.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 **Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento**

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Comandante della Polizia Locale le assumerà in carico nell'apposito registro .

Le armi non assegnate agli agenti di Polizia Locale, saranno conservate, prive della fondina e di munizioni, nell'ufficio del Comando Polizia Locale in apposita cassette di sicurezza, come prevede il D.M. n. 145/87.

Le munizioni e fondine non in dotazione agli agenti di Polizia Locale, saranno conservate in armadio metallico distinto da quello delle armi .

Art. 6 **Registro di carico delle armi e delle munizioni**

L'ufficio di Polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art.7 **Consegna delle armi e delle munizioni**

Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualifica di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6, sul quale dovranno sempre essere registrate le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Lo svolgimento dei servizi di Polizia Rurale vengono svolti con l'ausilio dell'arma lunga, che verrà prelevata dal capo pattuglia dopo aver segnato sul registro di carico il ritiro dell'arma e sarà riconsegnata a fine servizio.

Durante lo svolgimento del servizio di Polizia Rurale, l'arma potrà essere usata da tutti i componenti l'unità operativa in servizio.

Art.8 **Doveri dell'assegnatario dell'arma**

L'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti della Polizia Locale di osservare, per la custodia delle armi nel proprio domicilio, le debite cautele previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario (art. 4) cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione e delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli ;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione,
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 10

Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

Dello smarrimento, o furto d'armi o parti di esse, nonché delle munizioni, deve essere fatta immediatamente denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri, a cura del consegnatario e dell'assegnatario.

CAPO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11

Determinazione dei servizi da svolgere con armi in via continuativa

Sono svolti in via continuativa con armi tutti i servizi di Polizia Locale .

Art.12

Servizi prestati con arma

Gli addetti alla Polizia Locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e possono portare l'arma corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 Legge n. 65/86) viene prestato servizio in abito civile (art. 6 comm. 2° del regolamento approvato con D.M. n. 145/87), l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione .

Art. 13

Modalità per l'assegnazione dell'arma

L'assegnazione in via continuativa sarà disposta dal Sindaco, con provvedimento nel quale dovranno rilevarsi.

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di agente di Pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma e del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Delle assegnazioni fatte sarà trasmesso elenco al Prefetto.

Art. 14

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma, assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzatorio di cui al precedente art. 13, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute meno le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere consegnata immediatamente: quando venga meno la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione, o sospensione, del rapporto di servizio e tutte le volte in cui la consegna sia disposta, con provvedimento motivato, dall'Amministrazione, o dal Prefetto.

Art. 15

Servizio di collegamento e di rappresentanza

Per i servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune di Valvasone o del territorio dei comuni convenzionati o associati per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale, è consentito il porto dell'arma nei comuni in cui si svolgono i compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 16

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

Per servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune di Valvasone o del territorio dei comuni convenzionati o associati per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale, per soccorso o in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolare occasioni stagionali o eccezionali, il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, potrà richiedere che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

Tale personale effettuerà, in tal caso, il servizio stesso in uniforme e munito di arma.

Nei casi previsti dal precedente art. 15 e dal precedente comma, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente del tipo di servizio per il quale gli agenti saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 17

Addestramento

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Comandante può disporre la partecipazione a corsi d'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per gli addetti alla Polizia Locale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Comunicazione del regolamento

Il presente regolamento, che costituisce norma integrante dello speciale Regolamento per il Servizio di Polizia Locale, verrà comunicato a:

- Ministero degli interni per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986 n. 65.

- Prefetto, così come disposto dall'art. 2, comma 2°, D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art.19

Leggi ed atti regolamentati

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme previste di cui:

- alla legge 7 marzo 1986 n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- alle Leggi regionali sulla Polizia Locale;
- al D.M.I. 4 marzo 1987 n.145 - Legge sull'armamento della Polizia Municipale.

* * * * *

re/armi polizia locale mod